

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2204)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

dal Ministro delle Finanze

(FORTE)

dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(BODRATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1983

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1983, n. 58,
concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. — La diminuzione recentemente verificatasi del prezzo medio comunitario del gasolio comporterebbe, in applicazione del sistema di determinazione dei prezzi interni attualmente vigente, una correlativa diminuzione del prezzo di vendita del gasolio per riscaldamento nella misura di lire 13,48 e del gasolio per autotrazione nella misura di lire 16,74 al litro, e degli altri prodotti, come il petrolio per riscaldamento e gli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi, il cui prezzo è collegato a quello del gasolio.

La necessità di evitare, nell'attuale difficile congiuntura finanziaria, una riduzione del gettito d'IVA, che sarebbe derivata dalla diminuzione dei prezzi di tali prodotti, e di conseguire altresì entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato ha indotto il Governo ad adottare l'unito provvedimento legislativo urgente, stante anche l'esigenza di assicurarne un'applicazione contestuale agli effetti della determinazione dei prezzi di vendita al pubblico, per evitare variazioni dei prezzi stessi.

In particolare, l'articolo 1 prevede l'aumento dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per il petrolio lampante destinato

ad uso di illuminazione e riscaldamento domestico da lire 6.780 a lire 8.160 per ettolitro e per gli oli da gas (o gasolio) da usare come combustibile, sia per l'autotrazione sia per il riscaldamento, da lire 7.400 a lire 8.748 per ettolitro.

Conseguentemente rimane invariato il prezzo di vendita per il gasolio per riscaldamento, mentre diminuisce di lire 4 al litro il prezzo del gasolio per autotrazione.

In relazione ai predetti aumenti vengono aumentate anche le aliquote d'imposta per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, trattandosi di prodotti nella cui composizione entra il gasolio e pertanto occorre mantenere l'equilibrio nella relativa tassazione.

Con l'articolo 2 si dispone che i maggiori introiti derivanti dal provvedimento, stimati su base annua in circa lire 376 miliardi e per l'anno 1983 in circa lire 298 miliardi, sono riservati al bilancio dello Stato. Di essi, lire 150 miliardi debbono affluire all'apposita contabilità di tesoreria, denominata « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi », istituita con l'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 11 marzo 1983, n. 58, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 11 marzo 1983, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 dell'11 marzo 1983.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

(1) A decorrere dal 14 marzo 1983, le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere *D*), punto 3, ed *F*), punto 1, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 6.780 a lire 8.160 e da lire 7.400 a lire 8.748 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

(2) Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente

sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punti 1-*b*, 1-*c* ed 1-*d*, della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da lire 2.363 a lire 2.767, da lire 2.628 a lire 3.140 e da lire 7.100 a lire 8.634 per quintale.

Articolo 2.

(1) I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo, determinati per l'anno finanziario 1983 in lire 298 miliardi, sono riservati al bilancio dello Stato. Di essi 150 miliardi sono destinati all'alimentazione del « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

(2) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1983.

PERTINI

FANFANI — FORTE — PANDOLFI —
BODRATO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA